*3ª SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 162° - Numero 38**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 25 settembre 2021** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

# REGIONI

## SOMMARIO

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. **20**.

**Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.** (21R00245) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. **21**.

**Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.** (21R00246) . . . . . *Pag.* 4

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. **22**.

**Misure finanziarie intersettoriali.** (21R00247) *Pag.* 13

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2020, n. **24**.

**Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).** (21R00248) . . . . . *Pag.* 29

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. **13**.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.** (21R00312) . . . . . *Pag.* 40

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2021, n. **7**.

**Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.** (21R00234) . . . . . *Pag.* 43

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2021, n. **8**.

**Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.** (21R00235) . . . . . *Pag.* 45

**RETTIFICHE**

*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98, concernete «Legge di stabilità per l'anno 2021». Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 29 gennaio 2021. *(21R00233)* . . . *Pag. 48*

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98, concernete «Legge di stabilità per l'anno 2021». Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 24 febbraio 2021. *(21R00239)* . . . . . *Pag. 48*

# REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. **20**.

**Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2020, n. SO36)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2015*

1. Dopo il comma 2-*bis*, dell'art. 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Gli enti locali della regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2-*bis*, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

2-*quater*. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2-*bis* può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Obblighi di finanza pubblica)*. — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2-*bis*, in attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della regione.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)*. — 1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:

*a)* l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 20;

*b)* la sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 21;

*c)* la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Equilibrio di bilancio)*. — 1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Sostenibilità del debito)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'art. 18-*bis* del decreto legislativo n. 118/2011.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.

4. La giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.

5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.

7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Sostenibilità della spesa di personale)*. — 1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.

2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. La giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.

6. La giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

8. Per i comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.

9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.».

Art. 7.

*Inserimento degli articoli 22*-bis *e 22*-ter *nella legge regionale n. 18/2015*

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)*. — 1. Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del Sistema integrato è previsto un monitoraggio annuale degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22.

2. Il monitoraggio previsto in relazione all'art. 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.

3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'art. 22-*ter*.

4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.

5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'art. 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati a rendiconto inviati dagli enti locali alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 gli enti locali inviano annualmente all'ufficio regionale competente le informazioni relative ai dati a rendiconto entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 22-*ter (Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)*. — 1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'art. 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'art. 21, comma 1.

2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'art. 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'art. 22, comma 1.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.».

Art. 8.

*Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 18/2015 è abrogato.

Art. 9.

*Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 30 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: «, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie»;

*b)* il comma 2 è abrogato;

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale:

*a)* le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali;

*b)* gli indici di stabilità finanziaria;



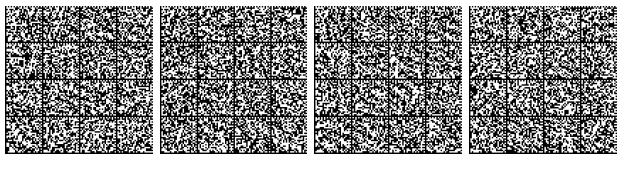

*c)* le eventuali condizioni gestionali significative;

*d)* gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera *a)*;

*e)* lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera *b)*.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali»;

*b)* il comma 3 è abrogato;

*c)* al comma 3-*bis* il periodo: «Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'art. 30, comma 3, lettera d *bis)*, sono definite in esito alla sperimentazione.» è soppresso;

*d)* il comma 4 è abrogato.

Art. 11.

*Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 18/2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 18/2015 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 34 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole: «, anche attraverso la Piattaforma digitale di cui all'art. 10, comma 39, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014)» sono soppresse;

*b)* il comma 3 è abrogato.

Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)*. — 1. La regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del Sistema integrato.

2. La regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Sistema integrato.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'art. 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del Sistema integrato.

4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

5. La giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.

6. La giunta regionale informa il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del Sistema integrato.».

Art. 14.

*Abrogazione dell'art. 36 della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 36 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

Art. 15.

*Modifica all'art. 39 della legge regionale n. 18/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2015 le parole: «art. 36» sono sostituite dalle seguenti: «art. 35».

Art. 16.

*Disposizioni transitorie*

1. L'ufficio regionale competente che accerta il mancato raggiungimento, da parte degli enti locali, degli obiettivi fissati per gli esercizi precedenti all'esercizio 2021, applica le sanzioni nell'anno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi.

2. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, come sostituito dall'art. 2, è adottata entro il 31 gennaio 2021.

Art. 17.

*Concertazione delle politiche di sviluppo*

1. La regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato regione - autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.

2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la regione, i comuni in forma singola o associata, le comunità di montagna e la comunità collinare del Friuli.

3. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di



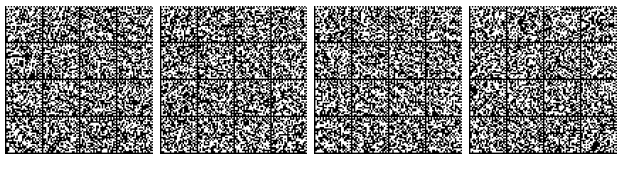

quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.

4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.

5. Le risorse della concertazione non sono cumulabili con altre risorse regionali e non finanziano interventi parziali, salvo i lotti funzionali.

6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.

7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.

8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 18.

*Abrogazione di disposizioni della legge regionale n. 18/2015 concernenti le risorse per investimenti straordinari delle Unioni territoriali intercomunali e dei comuni non in Unione*

1. In relazione alla previsione dell'art. 17, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 18/2015:

*a)* l'art. 7;

*b)* il comma 4 dell'art. 13;

*c)* la lettera *b)* del comma 9 e i commi da 10 a 10-*ter* dell'art. 14.».

Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

**21R00245**

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. **21**.

**Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2020, n. SO36).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché del combinato disposto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, disciplina, in applicazione dell'art. 12, commi da 1 a 1-*octies* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

2. La presente legge persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta il 25 settembre 2015, e del Green Deal Europeo di cui alla comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.

Art. 2.

*Regime delle opere e dei beni*

1. Nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o

di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, il concessionario consegna le opere di cui all'art. 25, primo comma del regio decreto n. 1775/1933, in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprietà senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente.

2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5.

3. Gli investimenti effettuati sulle opere di cui al comma 1 dal concessionario uscente con oneri a proprio carico, in base alle disposizioni del provvedimento di concessione o di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente, sono indennizzati dal concessionario subentrante per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933.

4. Nei casi di cui al comma 1 la Regione, in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, può acquisire in proprietà i beni di cui all'art. 25, secondo comma del regio decreto n. 1775/1933, ritenuti funzionali rispetto alle opere di cui al comma 1, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo determinato ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 1-*ter*, lettera *n)* del decreto legislativo n. 79/1999.

5. Nel caso in cui i beni di cui al comma 4 non vengano acquisiti in proprietà dalla Regione trova applicazione l'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *n)* del decreto legislativo n. 79/1999.

6. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, nonché il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'art. 25, primo comma del regio decreto n. 1775/1933, e dei beni di cui all'art. 25, secondo comma del regio decreto n. 1775/1933, acquisiti in proprietà dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessità di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione è previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

## Art. 3.

*Rapporto di fine concessione*

1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.

2. Nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Il rapporto di fine concessione contiene:

*a)* l'inventario delle opere di cui all'art. 25, primo comma del regio decreto n. 1775/1933;

*b)* l'inventario dei beni di cui all'art. 25, secondo comma del regio decreto n. 1775/1933, e di cui all'art. 12, commi 1 e 1-*ter*, lettera *n)* del decreto legislativo n. 79/1999;

*c)* una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; la relazione contiene la descrizione della funzionalità, dello stato di fatto, delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e di funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)*; la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate di idonei rilievi, nonché il programma per il mantenimento e per il recupero del volume utile dell'invaso e per la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico, fino alla scadenza della concessione;

*d)* lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)*, sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; lo stato di consistenza è costituito da: disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni e degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dei documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili, sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;

*e)* l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni e da eseguire fino alla scadenza della concessione; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria rilasciati dall'autorità competente;

*f)* l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*g)* i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;

*h)* i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale, nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;

*i)* gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *n)* del decreto legislativo n. 79/1999, di determinare il prezzo dei beni di cui alla

lettera *b)*; nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni.

4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.

5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.

6. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può acquisire informazioni e dati anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e tramite incarico a soggetti terzi, con costi a carico del concessionario.

7. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

8. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all'art. 25, primo comma del regio decreto n. 1775/1933, nonché dei beni di cui all'art. 25, secondo comma del regio decreto n. 1775/1933.

9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti per ragioni di segreto industriale. La struttura regionale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

## Art. 4.

*Concessioni di derivazione d'acqua interregionali*

1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto, la procedura di assegnazione è definita tra le regioni interessate, sulla base di un protocollo d'intesa approvato dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

## Art. 5.

*Valutazione dell'uso idroelettrico*

1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione del parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del parere del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:

*a)* in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, dei Piani generali di bonifica e in coerenza con il Piano di bacino distrettuale, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica a uso potabile e irriguo, nonché in funzione delle esigenze di tutela espresse dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000, in base agli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

*b)* in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;

*c)* in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;

*d)* sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'art. 3.

## Art. 6.

*Modalità di assegnazione delle concessioni*

1. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalità, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10:

*a)* a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica;

*b)* a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;

*c)* mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedano la scelta dell'operatore economico con procedure a evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Art. 7.

*Società a capitale misto pubblico privato*

1. Nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, la Regione è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico ha luogo a seguito della selezione del socio privato, mediante procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione che costituisce l'oggetto esclusivo della società mista.

Art. 8.

*Durata delle concessioni*

1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale.

*Capo II*

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 9.

*Procedura di assegnazione*

1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, si articola nelle seguenti fasi:

*a)* indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'art. 10;

*b)* pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 11;

*c)* presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

*d)* valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera *c)*;

*e)* valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'art. 19;

*f)* procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *m)* del decreto legislativo n. 79/1999, hanno luogo:

1) l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale, regionale o locale; tale fase si svolge nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

2) l'eventuale partecipazione alla valutazione dei progetti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *m)* del decreto legislativo n. 79/1999;

3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);

4) la presentazione dell'offerta economica;

5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'art. 12;

6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

*g)* emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'art. 20.

2. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per lo svolgimento della procedura di cui al comma 1.

Art. 10.

*Indizione della procedura di assegnazione*

1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione.

2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna concessione:

*a)* l'oggetto della procedura di assegnazione;

*b)* le modalità di assegnazione di cui all'art. 6;



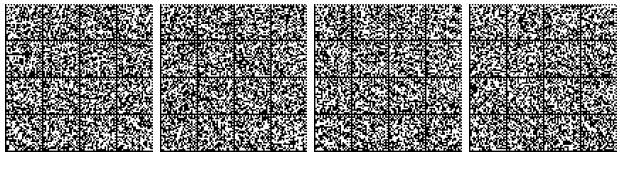

*c)* nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale non inferiore al 51 per cento, gli altri soggetti pubblici che partecipano alla società, lo schema dello statuto e dei patti parasociali, in ordine alla società a capitale misto pubblico privato;

*d)* gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'art. 11;

*e)* i criteri di valutazione di cui all'art. 12;

*f)* le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita fornita dal concessionario ai sensi dell'art. 18, nonché i relativi criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, o, in alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare;

*g)* i requisiti di ammissione di cui all'art. 19;

*h)* l'importo del canone di concessione di cui all'art. 21.

4. I concessionari uscenti, nei due anni precedenti la scadenza della concessione e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione della concessione stessa, non possono presentare istanze volte a ottenere una variante ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Art. 11.

*Bando di gara*

1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:

*a)* la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'art. 2;

*b)* l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'art. 2, comma 3;

*c)* il prezzo dei beni di cui all'art. 2, comma 4;

*d)* le modalità e gli obblighi per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, primo comma del regio decreto n. 1775/1933;

*e)* il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, primo comma del regio decreto n. 1775/1933, e le modalità per il suo aggiornamento;

*f)* le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;

*g)* gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;

*h)* la modalità di assegnazione della concessione di cui all'art. 6;

*i)* la durata della concessione ai sensi dell'art. 8;

*j)* l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2;

*k)* le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell'offerta economica;

*l)* le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 9;

*m)* i criteri di valutazione di cui all'art. 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;

*n)* gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'art. 13;

*o)* i miglioramenti energetici di cui all'art. 14;

*p)* il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'art. 15;

*q)* le misure di compensazione di cui all'art. 16;

*r)* le clausole sociali di cui all'art. 17;

*s)* l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'art. 18;

*t)* i requisiti di capacità organizzativa, tecnica, patrimoniale, finanziaria degli operatori economici ai sensi dell'art. 19, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua nel rispetto di quanto disposto dall'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016;

*u)* le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'art. 22.

2. Il bando di gara è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche in conformità alla normativa di settore.

Art. 12.

*Criteri di valutazione*

1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:

*a)* l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'art. 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa, che ricomprende anche il canone di cui all'art. 11, comma 1, lettera *e)*;

*b)* gli interventi e gli investimenti di cui all'art. 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;

*c)* gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'art. 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;

*d)* le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'art. 16;

*e)* le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

*f)* l'attività di gestione dell'invaso con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la funzionalità degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici interessati dalle derivazioni;

*g)* la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;

*h)* l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, nonché l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

*i)* gli standard per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, assicurati dal possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

*j)* l'aumento di livelli occupazionali qualificati.

Art. 13.

*Obblighi e limitazioni gestionali*

1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *g)* del decreto legislativo n. 79/1999, si riferiscono in particolare:

*a)* agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua, nel rispetto del Piano di bacino distrettuale e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM) delle grandi dighe, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e del decreto legislativo n. 81/2008;

*b)* alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, o per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dall'art. 167, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

*c)* agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;

*d)* al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;

*e)* al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.

Art. 14.

*Miglioramenti energetici*

1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *h)* del decreto legislativo n. 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi:

*a)* l'incremento della producibilità o della potenza di generazione, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

*b)* l'incremento della potenza nominale, anche conseguente a una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile;

*c)* l'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.

Art. 15.

*Miglioramento e risanamento ambientale*

1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza,



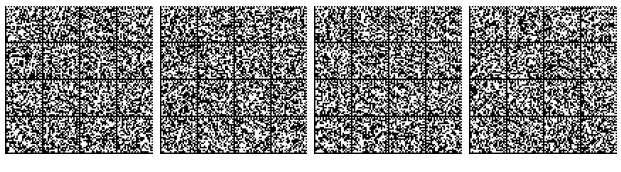

finalizzati alla tutela dei corpi drici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *i)* del decreto legislativo n. 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti aspetti:

*a)* la continuità fluviale;

*b)* le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;

*c)* la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;

*d)* la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici;

*e)* la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

Art. 16.

*Misure di compensazione*

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *l)* del decreto legislativo n. 79/1999, le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna dei territori interessati, si riferiscono in particolare:

*a)* al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

*b)* al riassetto territoriale, viabilistico e al paesaggio;

*c)* al risparmio e all'efficienza energetica;

*d)* alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione nella regione biogeografica interessata;

*e)* alla valorizzazione turistica e infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;

*f)* all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.

Art. 17.

*Clausole sociali*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *o)* del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile, trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

2. Le clausole sociali di cui al comma 1 prevedono in particolare:

*a)* l'assorbimento, in conformità alle linee guida recanti «Disciplina delle clausole sociali» dell'Autorità nazionale anticorruzione, del personale utilizzato dal concessionario uscente per la gestione dell'impianto idroelettrico di cui alla concessione di grande derivazione d'acqua oggetto dell'affidamento e presente nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

*b)* l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.

Art. 18.

*Cessione di energia*

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 3.

2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1 può essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente.

Art. 19.

*Requisiti di ammissione*

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico gli operatori economici di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016:

*a)* per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

*b)* che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico;

*c)* che dimostrino di possedere capacità organizzative, tecniche, patrimoniali e finanziarie adeguate alla tipologia di concessione oggetto della procedura di assegnazione;

*d)* che si impegnino a mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.

3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'art. 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

## *Capo III*

## DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

### Art. 20.

### *Provvedimento di concessione*

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.

2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.

3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

*a)* corrisponde il canone di cui all'art. 21 stabilito in sede di aggiudicazione;

*b)* presta le garanzie finanziarie di cui all'art. 22.

4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.

5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione e i relativi dati sono inseriti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'art. 35 della legge regionale n. 11/2015.

### Art. 21.

### *Canone di concessione*

1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, primo comma del regio decreto n. 1775/1933.

2. Con regolamento regionale da emanarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati:

*a)* l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;

*b)* i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

### Art. 22.

### *Garanzie finanziarie*

1. Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera *b)*, effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante polizza assicurativa o mediante fidejussione bancaria, di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'art. 21, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono prestate a favore della Regione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e secondo la disciplina stabilita dall'art. 93, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 50/2016.

3. È fatto obbligo al soggetto concessionario di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone contestualmente copia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

4. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica da parte della struttura regionale competente in materia di gestione di risorse idriche dell'attuazione di tali interventi.

## *Capo IV*
## CLAUSOLA VALUTATIVA

### Art. 23.
### *Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge al fine di valutare l'efficacia delle politiche poste in essere.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale:

*a)* decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che dà conto del processo di attuazione della legge stessa;

*b)* decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione relativa all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge stessa o in scadenza entro il 31 luglio 2024;

*c)* successivamente, con cadenza triennale ed entro il 31 marzo dell'anno seguente il triennio di riferimento, presenta al Consiglio regionale un rapporto nel quale sono illustrati:

1) lo stato di attuazione delle procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza;

2) i benefici derivanti dall'eventuale costituzione di una società a capitale misto pubblico privato a prevalente partecipazione regionale, dalla cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica e dalla corresponsione dei canoni di concessione;

3) le modalità di applicazione delle clausole sociali con particolare riferimento all'andamento dei livelli occupazionali.

3. La relazione e i rapporti di cui al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

## *Capo V*
## NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

### Art. 24.
### *Sanzioni*

1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 90.000 euro per ogni mese di ritardo.

2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui all'art. 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 12.500 euro a un massimo di 45.000 euro per ogni mese di ritardo.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

### Art. 25.
### *Norme transitorie*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-*sexies* del decreto legislativo n. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-*septies* del decreto legislativo n. 79/1999, i concessionari di cui al comma 1, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l'esercizio degli impianti.

3. Il canone di cui al comma 2 è destinato nella misura del 100 per cento alle Comunità di montagna e ai Comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i criteri di riparto del canone aggiuntivo tra i soggetti destinatari.

4. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 79/1999, il canone di cui all'art. 21 si applica alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, in essere alla data

di entrata in vigore della presente legge, aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024. I concessionari che hanno versato i canoni relativi al 2021 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi del regolamento di cui all'art. 21.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possono essere stabiliti:

*a)* la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari di cui al comma 1, nonché i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuitamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni;

*b)* le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui alla lettera *a)* ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, nonché i criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

6. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'art. 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

7. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione è indetta ai sensi dell'art. 9 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

*Norme finanziarie*

1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 21 sono accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 24 sono accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 27.

*Abrogazioni*

1. Il comma 64 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è abrogato.

Art. 28.

*Norme di rinvio*

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 29.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

**21R00246**

---

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. **22**.

**Misure finanziarie intersettoriali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2020, n. SO37)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni di carattere finanziario*

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, approvato con legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Vene-

zia Giulia per l'esercizio finanziario 2019), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 1.099.726.625,88 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 209.924.766,25 euro di avanzo libero, che è già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), per l'importo di 40.432.311,35 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 169.492.454,90 euro con la presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'art. 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 20), non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A2.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi e Titoli di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

## Art. 2.

*Attività produttive*

1. Al comma 1 dell'art. 6-*bis* della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: «nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2016 e» sono soppresse.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT *FVG)* le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT *FVG)* è autorizzato a impiegare le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale negli esercizi 2017 e 2018 per la concessione dei contributi alle imprese turistiche ai sensi degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e dell'art. 59 della legge regionale n. 21/2016, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2019 per le medesime finalità.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi concessi, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multi-settoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), con il decreto n. 4858/PROTUR del 17 dicembre 2018 del direttore del Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e con il decreto n. 3414/ PROTUR del 28 novembre 2019 del Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi negli anni 2020 e 2021.

6. I finanziamenti di cui al comma 5 sono confermati a seguito della presentazione della domanda da parte di PromoTurismoFVG al Servizio turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I termini di ammissione delle spese e di rendicontazione scaduti o in scadenza a partire dal 1° luglio 2020 relativi ai procedimenti contributivi di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e di cui agli articoli 17, 20, 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio, sono prorogati al 30 novembre 2020. Tali termini possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

8. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei comuni nelle attività di valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, sono fatte salve le domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), ed entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)



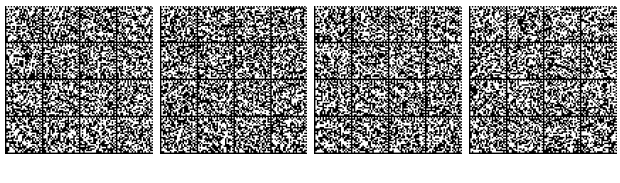

- Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina dettata dall'art. 10, comma 9-*quater*, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), si applica anche alle procedure già in corso per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/2012, nonché alle procedure, anche già in corso, per l'annullamento dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

11. Le risorse d'importo complessivo pari a 4 milioni di euro assegnate dall'Amministrazione regionale ai Confidi ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 3/2020, possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie rilasciate a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, prestate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.

12. Al comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dopo le parole «(Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio),» sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore),».

13. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro nell'ambito dei procedimenti in corso non ancora conclusi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del Turismo congressuale)), può avvenire anche con carta di credito collegata a un conto bancario o postale intestato all'impresa.

14. La Regione è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, i contributi di cui all'art. 63 della legge regionale n. 21/2016, per eventi congressuali realizzati nell'anno 2020, in deroga alla realizzazione della previsione della presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive, resa impossibile dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica adottate nel periodo di riferimento.

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione degli incentivi delegati al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) ai sensi dell'art. 72-*bis*, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), già prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono ulteriormente prorogati al 28 febbraio 2021.

17. Al comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge regionale 3/2020 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 novembre 2020».

18. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 3/2020, è inserito il seguente:

«Art. 5.1 *(Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19)*. — 1. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all'art. 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'art. 5, comma 1-*ter*.».

19. Per le finalità di cui all'art. 5.1, comma 1, della legge regionale n. 3/2020, come inserito dal comma 18, è destinata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

20. I Consorzi di sviluppo economico locale interessati da procedure di fusione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, presentano un unico piano economico - finanziario e piano industriale triennale, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea consortile del costituendo Consorzio.



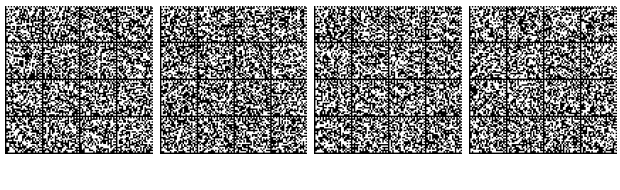

21. Al fine di consentirne lo scorrimento, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo, approvate sulla base del decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 055/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile), di cui al bando 2019, relative ai territori provinciali di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia.

22. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse pari a 500.000 euro a valere sull'esercizio 2020, i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 21, mediante scorrimento delle graduatorie medesime. Il predetto importo è ripartito con deliberazione della Giunta regionale tra i territori provinciali di cui al comma 21 in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020- 2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

24. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

## Art. 3.

*Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna*

1. Al comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* le parole: «nel 2020,» sono soppresse;

*b)* le parole «nel corso dell'anno medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2020»;

*c)* dopo le parole «sugli esercizi successivi al 2020.» sono inserite le seguenti: «Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 marzo 2021.».

2. Al comma 40 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2020 dopo le parole «di commercializzazione di prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno».

3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2 dell'art. 57 le parole: «, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta,» sono soppresse;

*b)* al comma 1 dell'art. 58 dopo le parole «art. 57» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

*c)* dopo il comma 1 dell'art. 58 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi di cui all'art. 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).».

4. Per le finalità di cui all'art. 58, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 9/2007, come aggiunto dal comma 3, lettera *c)*, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco agro - alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG, in quanto:

*a)* soggetto di riferimento della Regione per sviluppare i cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia coordinando gli attori pubblici e privati ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

*b)* soggetto preposto a supportare la Regione come ente coordinatore del progetto di tracciabilità e digitalizzazione dell'agroalimentare avviato dal Centro comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3), conformemente a quanto previsto dall'art. 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

6. Il sostegno di cui al comma 5 è diretto a:

*a)* implementare le iniziative a supporto del settore lattiero - caseario, in particolare attraverso lo sviluppo dell'Osservatorio del settore medesimo e l'attivazione delle sinergie utili a fronteggiare le repentine variazioni del consumo determinate dall'epidemia;

*b)* realizzare un innovativo sistema di tracciabilità per i prodotti agroalimentari che possa, anche attraverso il marchio collettivo «Io Sono FVG», informare e rassicurare, i consumatori rispetto all'origine e alle caratteristiche dei prodotti e delle aziende, promuovendo l'immagine del territorio e dell'intero sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, nonché la sua associabilità con le imprese e le produzioni che testimoniano il loro impegno per uno sviluppo sostenibile.

7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità e nella gestione del marchio collettivo, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio, la verifica e la condivisione di dati e informazioni nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. A tal fine, il personale dell'Amministrazione regionale, delle aziende sanitarie e degli enti regionali che parteci-



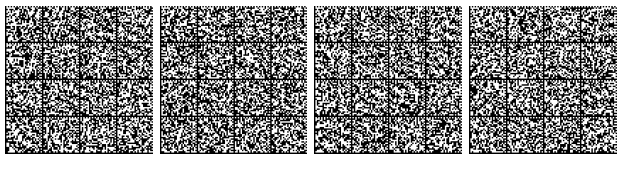

pano al Comitato di controllo mettono a disposizione le proprie competenze, acquisiscono e verificano sia i dati e le informazioni reperibili presso l'ente di appartenenza, anche attraverso le relative articolazioni organizzative e territoriali, sia quelli reperibili presso altri enti.

8. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 6 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa, della rendicontazione delle spese già sostenute e della dichiarazione di impegno, rilasciata ai sensi dell'art. 1333 del codice civile, a non cedere o modificare il sistema di tracciabilità e il marchio nei relativi elementi essenziali senza il preventivo assenso dell'Assessore regionale.

9. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 6 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente di AgrifoodFVG, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche, servizi per la predisposizione, la registrazione e la promozione del marchio.

10. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese ancora da sostenere e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 8, il sostegno relativo alle spese ancora da sostenere è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.

11. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impegno dichiarato ai sensi del comma 8 per i dieci anni successivi alla concessione del contributo; qualora l'obbligo non venga mantenuto, fatte salve le conseguenze a norma di legge, il contributo concesso è rideterminato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

13. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.

14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*» secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *a)* della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80).

15. Il termine di presentazione dei Piani generali di bonifica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è determinato al 31 dicembre 2022.

16. La Regione è autorizzata a finanziare il Consorzio acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.), in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile conseguenti alla Tempesta Vaia, per integrare il progetto originario di ricostruzione delle opere di presa in Comune di Ravascletto con le opere di ripristino, rettifica e adeguamento funzionale della viabilità forestale di accesso alle opere di presa De Gleria e al compendio agrosilvopastorale di proprietà regionale Riu Mal, al fine di ottimizzare i lavori di rifacimento della viabilità di accesso all'acquedotto insistente sulla proprietà regionale, rendendo la viabilità più sicura, assicurando la riduzione dei futuri oneri manutentivi e incrementando l'efficienza del sistema di conduzione delle acque.

17. Per le finalità di cui al comma 16, il CAFC presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di foreste entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa riferito ai costi aggiuntivi rispetto il progetto originario già finanziato.

18. Il finanziamento è concesso e integralmente erogato in via anticipata. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.

20. Dopo la lettera *j)* del comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), è aggiunta la seguente:

«j-*bis*) il direttore dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.».

21. In via di prima applicazione della disposizione dell'art. 60, comma 2, lettera j-*bis*), della legge regionale n. 28/2017, come aggiunta dal comma 20, la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura è integrata con il componente di cui all'art. 60, comma 2,



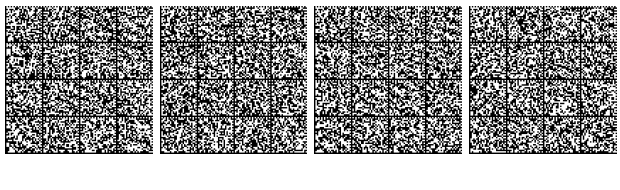

lettera j-*bis*), della legge regionale n. 28/2017. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza della Commissione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Tramonti di Sotto per l'automazione dell'impianto di distribuzione del carburante con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 30 maggio 2018, n. 407, per realizzare un'infrastruttura di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica a uso pubblico.

23. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tramonti di Sotto presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 22, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

24. Per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i parametri tempo lavoro di cui all'art. 23, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres. (Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)), sono applicati nella misura del 75 per cento, il limite di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento è ampliato nella misura del 25 per cento e sono elevati, nella misura del 25 per cento, i limiti indicati dall'art. 9, comma 2, lettere *e)* e *g)*, del regolamento medesimo relativamente ai periodi di apertura disposti dall'autorizzazione comunale o dalla SCIA di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25/1996.

25. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

## Art. 4.

*Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*

1. In deroga all'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono restituite, dopo la fine del quinto esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 8 le parole «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023»;

*b)* al comma 9 le parole «al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio 2023».

4. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della legge regionale n. 14/2010, come modificati dal comma 3, lettere *a)* e *b)*, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Alla lettera *b)* del comma 44 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole «l'utilizzo» sono inserite le seguenti: «e la gestione».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonché della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all'art. 4, comma 44, lettera *b)*, della legge regionale n. 24/2019.

7. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 44, lettera *b)*, della legge regionale n. 24/2019, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D cui al comma 10.

9. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: «in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente» sono soppresse.

10. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.



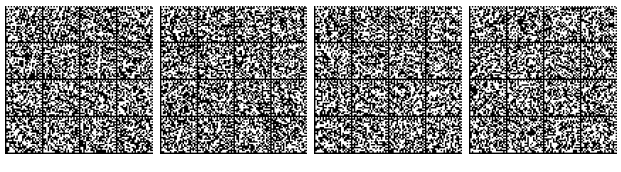

Art. 5.

*Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il contributo di 1.500.000 euro destinato alla realizzazione della «Viabilità di accesso al nuovo ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia» concesso con decreto n. 647/PMT/VS.1.0 del 18 dicembre 2009, e interamente erogato, per lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini e per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, al fine di migliorare la viabilità, il trasporto pubblico locale, la sicurezza stradale e tutelare la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, nonché per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le opere di adeguamento della viabilità urbana comunale funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone, già previste dal decreto n. 1977/AMB del 13 novembre 2015, previa presentazione da parte del Comune di Pordenone del progetto definitivo delle opere al Servizio regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020- 2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

5. Al comma 1 dell'art. 57-*ter* della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola «generali» è soppressa.

6. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), le parole «entro il 30 novembre di ogni anno» sono soppresse.

7. In deroga a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), l'Ater di Udine è autorizzata a utilizzare le risorse di bilancio ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, della legge regionale n. 44/1993, per l'esecuzione di un programma di interventi di edilizia sovvenzionata in Comune di Tarvisio.

8. Il programma di interventi di cui al comma 7, da presentarsi agli uffici competenti, è approvato dalla Giunta regionale.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dal nodo logistico di Pordenone sulle direttrici di transito internazionale al fine di coprire i differenti costi di trasporto tra la modalità stradale e quella ferroviaria e di abbattere gli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.

10. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 9, individua la Interporto Centro ingrosso di Pordenone S.p.a. quale soggetto destinatario dei contributi da corrispondere all'impresa ferroviaria o gestore del terminal intermodale o Multi Transport Operator (M.T.O.), nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

12. Dopo il comma 16 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

«16-*bis*. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto.

16-*ter*. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16-*bis* è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.».

13. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 16-*bis*, della legge regionale n. 29/2018, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 2.500.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

14. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri e di consentire ai gestori del trasporto ferroviario regionale il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

dei contratti stipulati con la Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 2.852.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Traporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31.

16. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno» sono sostituite dalle seguenti: «a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo».

17. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 7 della legge regionale n. 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:

*a)* le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;

*b)* la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;

*c)* la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;

*d)* le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;

*e)* le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;

*f)* le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.».

18. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-*ter*, lettera *f)*, e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;»;

*b)* alla lettera *b)* dopo le parole «lettera *a)*» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi»;

*c)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-*ter*, lettera *f)*, e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;»;

*d)* dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;».

19. Al comma 2-*bis* dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 dopo le parole «della Protezione civile della Regione» sono aggiunte le seguenti: «su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'art. 28».

20. Il comma 2-*quater* dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 è sostituito dal seguente:

«2-*quater*. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera *b)*, devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.».

21. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2-*quinquies*. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera *c)*, in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'art. 28.».

22. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale n. 64/1986, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

23. L'art. 17 della legge regionale n. 64/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Organizzazione della Protezione civile regionale)*. — 1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).



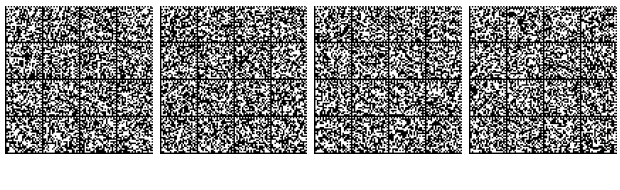

2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.».

24. Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale n. 64/1986, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

25. Dopo il primo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera *b)*, non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-*ter*.

1-*ter*. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.».

26. Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 dopo le parole «della presente legge.» è aggiunto il seguente periodo: «Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.».

27. Dopo il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.».

28. Per le finalità di cui all'art. 31, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 64/1986, come aggiunto dal comma 27, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

29. Il comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 è sostituito dal seguente:

«6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.».

30. Gli articoli 18, 19, 20, 23 e 26 della legge regionale n. 64/1986 sono abrogati.

31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.

## Art. 6.

*Beni e attività culturali, sport e tempo libero*

1. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sull'art. 5, comma 1, lettera *g)*, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), è prorogato al 30 giugno 2021.

2. Al comma 1 dell'art. 29-*bis* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole «e 26, comma 2, lettera *a)*, e comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché 30-*bis*, comma 2,».

3. Per le finalità di cui all'art. 29-*bis* della legge regionale n. 16/2014, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Dopo l'art. 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2014)*. — 1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall'art. 16 della legge regionale n. 16/2014, e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate nell'anno 2020 può essere prorogato, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2014 e dal regolamento attuativo delle medesime norme, fino al 30 agosto 2021.

2. L'istanza motivata di proroga del termine di rimborso, anche solo parziale, delle somme di cui al comma 1, è presentata antecedentemente alla scadenza del 30 novembre 2020 e la proroga è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali. Qualora le risorse stanziate a tal fine fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze di proroga pervenute, le medesime vengono soddisfatte parzialmente e in maniera proporzionale rispetto all'entità delle restituzioni per cui è richiesta la proroga, fino a concorrenza delle risorse medesime.».

5. In relazione al disposto di cui all'art. 8-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 10/2020, come inserito dal comma 4, le risorse stanziate sono pari a 3.747.126 euro; la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 3.747.126 euro per l'anno 2020 a valere sul titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) è disposta attraverso l'accan-



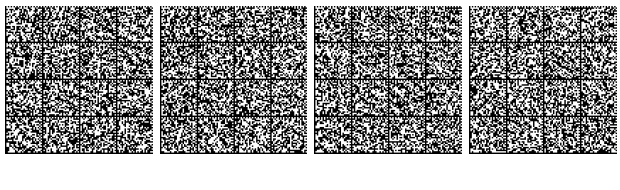

tonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

6. I commi 17 e 18 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono abrogati.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

«4-*bis*. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.».

8. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 «Norme regionali in materia di beni culturali»), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'art. 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2021 nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a sostegno della realizzazione di progetti di investimento per il riallestimento di musei o per lavori di ampliamento, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di museo che non siano stati iniziati, ultimati o rendicontati nei termini fissati dalla struttura competente in materia di beni culturali.

10. Per le finalità previste al comma 9 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il 31 dicembre 2020, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

11. La struttura competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

12. Dopo l'art. 8 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza)*. — 1. Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.».

13. Per le finalità previste all'art. 8-*bis* della legge regionale n. 11/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

14. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'art. 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato «Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane», è autorizzata a convertire le rate maturate dal 2016 al 2020 di detto contributo per un totale di 468.750 euro, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione del primo stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della palestra comunale del centro sportivo G. Teghil.

15. Per le finalità previste al comma 14 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

16. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

17. Per le finalità previste all'art. 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato «EYOF FVG 2023» Festival olimpico della gioventù europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie concesse negli anni 2019 e 2020.

18. Al comma 22 dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2020, dopo le parole «plessi scolastici» sono aggiunte le seguenti: «o a uso scolastico».

19. Per le finalità previste all'art. 6, comma 22, della legge regionale n. 15/2020, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



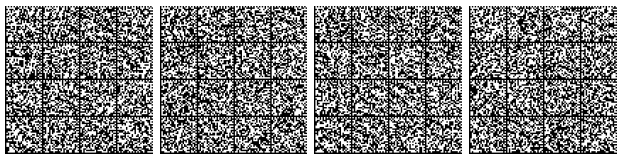

20. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini dei procedimenti contributivi previsti come perentori dalle discipline di settore in materia di impiantistica sportiva con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

21. Al fine di garantire la massima efficienza possibile nella valorizzazione del patrimonio culturale del sito UNESCO di Aquileia, il necessario supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e il buon andamento e la gestione operativa del medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM per l'avvalimento dei centri di competenza dell'Associazione nazionale comuni italiani ANCI Friuli-Venezia Giulia, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato.

22. Per le finalità previste al comma 21 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

23. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2019 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli-Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2020 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del «Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2019» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750.

24. Per le finalità previste al comma 23, per i soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2020, il termine di ultimazione dei lavori indicato all'art. 18, comma 2, del bando viene fissato al 31 dicembre 2021 e può essere ulteriormente prorogato, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

25. Per le finalità previste al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2020 i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 23, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 520.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 233.615,77 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 27.

27. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.

## Art. 7.

*Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia*

1. All'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 5 le parole «nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021»;

*b)* al comma 6 «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

*c)* dopo il comma 83 è inserito il seguente:

«83-*bis*. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 46, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), trovano applicazione anche ai casi in cui sia stato stipulato, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, l'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale intende salvaguardare il diritto allo studio mediante la messa a disposizione a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede legale o didattica nel territorio

del Friuli-Venezia Giulia, di adeguati dispositivi digitali per favorire il ricorso alla didattica digitale integrata in aggiunta alla didattica in presenza.

5. In attesa dell'approvazione del nuovo Programma regionale per la scuola digitale di cui all'art. 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale, lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica), e stante l'urgenza di intervenire, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, in misura complementare alle misure nazionali, al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 4 per la fornitura di dispositivi digitali volti allo sviluppo della didattica digitale integrata, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

6. L'Amministrazione regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al riparto dei finanziamenti a favore delle istituzioni di cui al comma 4 sulla base dei seguenti criteri:

*a)* una quota pari al 15 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica;

*b)* una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica avente la sede legale o didattica in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

*c)* una quota pari al 5 per cento della dotazione finanziaria da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica secondaria di secondo grado che costituisce presidio sul territorio per l'ospedale di riferimento, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1897 (Interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Approvazione progetto e schema di convenzione);

*d)* una quota pari al 75 per cento da ripartire tra i sotto elencati parametri così distribuita:

1) 40 per cento in base al numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

2) 10 per cento in base al numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

3) 10 per cento in base al numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

4) 10 per cento in base al numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso;

5) 5 per cento in base al numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2019/2020.

7. Ai fini del riparto di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale si avvale dei dati utilizzati ai fini del riparto di cui al bando per il finanziamento di «Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF. Anno scolastico 2020-2021», approvato con decreto 30 aprile 2020, n. 5457/LAVFORU del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Ove non disponibili, i dati sono forniti dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, o dall'istituzione scolastica di riferimento.

8. Sono ammissibili a finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2020, n. 700 del (POR FSE 2014/2020 - Programmazione di risorse da destinare alla didattica a distanza di istituti scolastici regionali per l'acquisto di servizi di connettività alla rete e di dispositivi digitali da mettere a disposizione, in modalità di comodato d'uso agli studenti. attuazione del programma specifico 94/19 interventi per il rafforzamento della didattica a distanza da parte degli istituti scolastici regionali. emergenza epidemiologica da COVID-19), le spese per l'acquisto di monitor, telecamere e altra strumentazione utile a garantire l'erogazione della didattica digitale integrata, le spese per l'acquisto o l'uso di piattaforme didattiche e fatta esclusione ogni intervento edilizio e di costituzione di laboratori informatici.

9. Le istituzioni scolastiche, non rinunciatarie, di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 700/2020 sono ammissibili al riparto limitatamente per la quota di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6.

10. A favore delle istituzioni di cui al comma 9 sono ammissibili a finanziamento le spese di cui al comma 8, fatta esclusione le spese per l'acquisto di dispositivi aventi le caratteristiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 700/2020.

11. La concessione del finanziamento avviene entro sessanta giorni dalla data di apertura del bilancio di previsione 2021 e previa accettazione da parte delle scuole.

12. Con decreto di concessione del direttore del Servizio competente in materia di istruzione sono disposti le condizioni per la liquidazione anticipata del finanziamento senza richiesta di garanzia fideiussoria e i termini di rendicontazione della spesa. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione della didattica digitale integrata.

13. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo



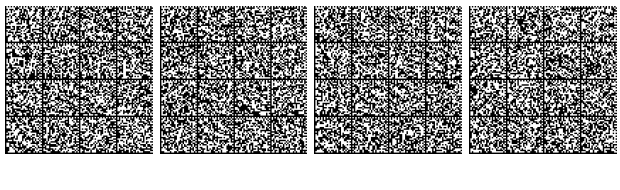

n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020- 2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

*Salute e politiche sociali*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di competenza. Con decreto di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di riconoscimento.

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2020 gli enti gestori delle strutture presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle spese sostenute dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), fino al 30 ottobre 2020. Le Aziende sanitarie verificano i rendiconti e l'ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e procedono ai rimborsi ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili.

4. Ai fini della rendicontazione all'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'esercizio 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei *LEA)* - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

7. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 11.

9. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.».

10. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le modalità organizzative innovative di cui al comma 2 ricoprono un primario interesse pubblico in quanto volte alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione delle malattie e alla ricerca dei più appropriati interventi di natura sanitaria e sociale. La disciplina del trattamento dei dati personali derivante dall'attivazione delle predette modalità organizzative è demandata a un successivo regolamento che individua i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.».

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9.

*Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie*

1. Per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazio-

ne regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di un sistema di ombreggiamento per l'istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone al fine di migliorare le condizioni ambientali degli spazi e l'efficienza energetica della struttura scolastica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2020 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

4. Per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale n. 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto per la cultura slovena/Inštitutza slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto «Mi smo tu», a valenza triennale.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'art. 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).

6. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

7. Con successivo provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai fini dell'allocazione delle risorse di cui al comma 6 in coerenza con il cronoprogramma di spesa, verranno adottate le necessarie variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

8. Il finanziamento all'Università degli studi di Udine di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere utilizzato anche per la realizzazione di materiale didattico per il Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate».

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6/2020, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione ai finanziamenti di seguito elencati, le attività delle iniziative presentate e finanziate per l'anno 2020 possono essere ultimate entro il 31 dicembre 2021 e rendicontate entro il 28 febbraio 2022:

*a)* art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);

*b)* art. 18, comma 8, della legge regionale n. 26/2007.

11. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole «di una prova di verifica di idoneità professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di una procedura selettiva».

12. Non trovano applicazione, per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1-*quater*, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), anche in relazione alle difficoltà gestionali e amministrative degli enti locali conseguenti alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

13. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2020.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa del progetto e dei costi e delle entrate complessive, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2015.

15. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

16. Il comma 34 dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è sostituito dal seguente:

«34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

*a)* 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;

*b)* 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;

*c)* 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;

*d)* 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;

*e)* 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;

*f)* 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli.».

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 34, della legge regionale n. 24/2019, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. In conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, le risorse assegnate per gli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), riguardanti l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazione e dispositivi di protezione riutilizzabili, possono essere rendicontante anche per spese di investimento.

19. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015, come determinata dall'art. 9, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale n. 24/2019, è allegata la Tabella M avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

20. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

## Art. 10.

*Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

## Art. 11.

*Finanze e altre norme intersettoriali*

1. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), prima delle parole «L'Ente tutela patrimonio ittico» sono inserite le seguenti: «L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone,».

2. Le somme rinvenibili quali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale agli enti locali regionali a parziale copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti fatti oggetto di rinegoziazione e confermati nell'importo originario ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, possono essere immediatamente utilizzate dagli enti locali medesimi senza vincolo di destinazione, fermo restando l'obbligo di ciascun ente locale di garantire con risorse proprie l'integrale assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati, dando atto nei propri strumenti di programmazione del permanere degli equilibri di bilancio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, in combinato disposto con l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale

25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, ed e-*bis*), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è versata in sede di saldo, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 77/2000, laddove applicabile.

4. In considerazione di quanto previsto al comma 3, non si procede al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34/2020, versano la prima rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari), ovvero dall'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3, la copertura delle minori entrate, che si realizzeranno in sede di chiusura dell'esercizio 2020, per 125 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) è disposta attraverso l'accantonamento di cui alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, coperto con il ricorso a risorse derivanti dalla quota di avanzo libero, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 11.

7. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole «su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo».

8. La partecipazione della Regione a OPEN LEADER S. cons. a r.l., con sede a Pontebba, costituita quale Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio, a decorrere dal 1° dicembre 2020 è trasferita a titolo gratuito, in parti uguali, ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia già aderenti alla società.

9. Il Comitato di cui all'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua a operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'art. 3-*bis* della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), è sostituito dal seguente:

«Art. 3-*bis (Computo del periodo di riferimento ai fini del regime* «de minimis»*)*. — 1. Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell'aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al regime «*de minimis*», ai fini della verifica del rispetto del massimale pertinente e delle regole sul cumulo nel triennio di riferimento:

*a)* per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati sino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 compreso, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto;

*b)* per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, il beneficio deve intendersi concesso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), alla data di registrazione dell'aiuto fiscale nel Registro nazionale aiuti, da effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è dichiarato.».

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.



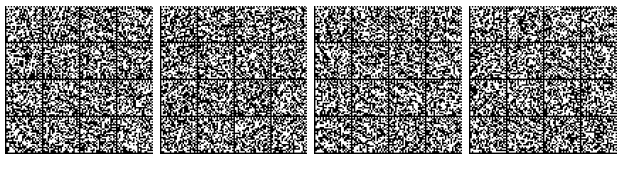

Art. 13.

*Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011*

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'art. 1, comma 1.

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, Tabella A2 e comma 3, Tabella A3 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'art. 1, comma 1».

3. Il prospetto «Aggiornamento della quota consolidata del margine corrente» previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020- 2022), è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato «O»; il prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio» previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale n. 15/2020 è aggiornato in coerenza con quanto riportato nell'allegato P «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio»; il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute, come previsto nell'allegata Tabella O.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera *c)* e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

**21R00247**

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2020, n. **24**.

**Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 dicembre 2020, n. S041)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
*(*Omissis*)*.

*Capo I*
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 13/2018

Art. 1.

*Sostituzione della rubrica del titolo I della legge regionale n. 13/2018*

1. La rubrica del titolo I della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituita dalla seguente: «Oggetto, principi, finalità e tipologia degli interventi».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 2 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo la lettera *b)* del comma 2 è inserita la seguente:

«b-*bis*) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;»;

*b)* alla lettera *c)* del comma 2 dopo le parole «di cittadinanza, promuovendo» sono inserite le seguenti: «l'educazione civica e ambientale,»;

*c)* dopo la lettera *f)* del comma 2 è inserita la seguente:

«f-*ter* promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;»;

*d)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'art. 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di dirit-

to allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'art. 3.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la lettera *a)* del comma 1 è abrogata;

*b)* alla lettera *c)*, del comma 1, le parole «Apprendimento e dei soggetti con disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni»;

*c)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:

*a)* finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;

*b)* concessione del contributo «Dote scuola»;

*c)* concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;

*d)* concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie.».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2018 le parole «la Regione» sono sostituite dalla seguente: «ARDIS» e le parole «libri di testo o altro materiale didattico digitale» sono sostituite dalle seguenti: «libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento,».

Art. 5.

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2018*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Ammontare del finanziamento)*. — 1. Per le finalità di cui all'art. 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32-*bis* stabiliscono:

*a)* la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;

*b)* la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.

3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'art. 32-*bis*.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2018*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Concessione ed erogazione del finanziamento)*. — 1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.

2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al cinque per cento.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.

4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il trenta aprile di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.

5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.

6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Alla rendicontazione è allegato:

*a)* un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;

*b)* una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.».

Art. 7.

*Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della legge regionale n. 13/2018*

1. La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «DOTE SCUOLA».

Art. 8.

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 13/2018*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Dote scuola)*. — 1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato «Dote scuola», in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti

alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32-*bis* stabiliscono:

*a)* l'importo forfettario del contributo; tale importo è ridotto proporzionalmente qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;

*b)* il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo;

*c)* le fasce di ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

*a)* i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

*b)* le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera *a)* sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

*c)* le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

*d)* qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera *a)*, l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere *b)* e *c)*.».

Art. 9.

*Inserimento dell'articolo 10*-bis *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate)*. — 1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32-*bis* stabiliscono:

*a)* l'importo forfettario del contributo;

*b)* il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.».

Art. 10.

*Sostituzione della rubrica del capo III del titolo II della legge regionale n. 13/2018*

1. La rubrica del capo III del titolo II della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Contributi per gli studenti delle scuole paritarie».

Art. 11.

*Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 13/2018*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)*. — 1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.

3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32-*bis* stabiliscono:

*a)* la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

*b)* il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;

*c)* le fasce dell'lSEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;

*d)* la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera *d)*.

5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

*a)* i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

*b)* le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera *a)* sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'im-porto di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

*c)* le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fa-scia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

*d)* qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera *a)*, l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere *b)* e *c)*.

6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressa-mente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.».

Art. 12.

*Modifica della rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 13/2018*

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Interventi a favore degli alunni con disabilità, con Bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con plusdotazioni e interventi a favore delle scuole in ospedale e a domicilio».

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole «la Regione è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione e ARDIS sono autorizzate»;

*b)* al comma 2 la parola «disciplinano» è sostituita dalla seguente: «individuano» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su propo-sta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.».

Art. 14.

*Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 13/2018*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con plusdotazioni)*. — 1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

3. Le linee guida di cui all'art. 32-*bis* definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.

5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 15.

*Modifiche all'articolo 15*-bis *della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 15-*bis* della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le linee guida di cui all'art. 32-*bis* definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole

del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999.».

Art. 16.

*Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 13/2018*

1. Alla lettera *d)* del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2018 dopo la parola «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «, messa in sicurezza».

Art. 17.

*Modifica all'articolo 28 della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 13/2018, dopo le parole «pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa ARDIS,».

Art. 18.

*Sostituzione dell'articolo 28-*bis *della legge regionale n. 13/2018*

1. L'art. 28-*bis* della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 28-*bis (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)*. — 1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto nazionale assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e una o più reti di scuole istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, individuate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.

6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 19.

*Inserimento dell'articolo 28-*ter *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'articolo 28-*bis* della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 28-*ter (Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)*. — 1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli psicologi del Friuli-Venezia Giulia, albo A e B, e cousellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

4. Le linee guida di cui all'art. 32-*bis* definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.».

Art. 20.

*Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 13/2018*

1. L'art. 31 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)*. — 1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri

soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'art. 32-*bis*.

3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all'art. 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).».

Art. 21.

*Inserimento dell'articolo 32*-bis *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis (Linee guida triennali per il diritto allo studio)*. — 1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10-*bis*, 11, 15, 15-*bis*, 28-*ter* e 31.

2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.».

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'articolo 33 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.»;

*c)* le lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 4 sono abrogate.

Art. 23.

*Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 34 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 la parola «annuali» è sostituita dalla seguente: «triennali»;

*b)* il comma 2 è abrogato;

*c)* il comma 3 è abrogato.

Art. 24.

*Inserimento dell'articolo 36*-ter *nella legge regionale n.13/2018*

1. Dopo l'art. 36-*bis* della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 36-*ter (Progetto «I Lincei per la scuola»)*. — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e con le Università degli studi di Trieste e di Udine per il sostegno del progetto promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizzato dalla fondazione «I Lincei per la Scuola» insieme ai Poli territoriali, con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline previste dalla fondazione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione di durata almeno annuale e la proposta di interventi, unitamente al riparto a favore delle due università quali Poli del progetto nazionale del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Gli interventi di cui al comma 2, compatibilmente con le finalità di cui al comma 1, sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, con particolare rilievo alle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica digitale.».

Art. 25.

*Inserimento dell'articolo 36*-quater *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 36-*ter* della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente: «Art. 36-*quater (Progetto classi sperimentali)* — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:

*a)* per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;

*b)* per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;

*c)* per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;

*d)* per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.

3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.».

Art. 26.

*Modifica all'articolo 37 della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 13/2018 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

Art. 27.

*Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 39 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'art. 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:

*a)* pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;

*b)* salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;

*c)* modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.»;

*b)* la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;»;

*c)* dopo la lettera *c)* del comma 2 è inserita la seguente:

«c-*bis*) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;»;

*d)* la lettera *e)* del comma 2 è abrogata;

*e)* la lettera *f)* del comma 2 è abrogata;

*f)* al comma 2-*bis* dopo le parole «lettera *c)*» sono inserite le seguenti: «e c-*bis*)».

Art. 28.

*Inserimento dell'articolo 40.1 nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 40.1 *(Modalità di attuazione degli interventi)*. — 1. L'attuazione degli interventi di cui all'art. 39, comma 2, avviene:

*a)* nell'ambito dei progetti inseriti nell'Agenda digitale della Regione per lo sviluppo della banda larga e ultra larga per gli interventi di cui alla lettera *a)*;

*b)* mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *d)*;

*c)* mediante l'emanazione di appositi bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per gli interventi di cui alla lettera *c)*;

*d)* mediante stanziamento annuale stabilito con legge finanziaria regionale per gli interventi di cui alla lettera c-*bis*).».

Art. 29.

*Modifiche all'articolo 40*-bis *della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 40-*bis* della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo le parole «scolastico ed educativo» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento ai percorsi di scoperta imprenditoriale e del territorio, all'insegnamento delle lingue e alla eventuale speri-mentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici,»;

*b)* le parole «singole o in rete, anche in collaborazione con» sono sostituite dalle seguenti: «in rete, anche in collaborazione con ARDIS,».



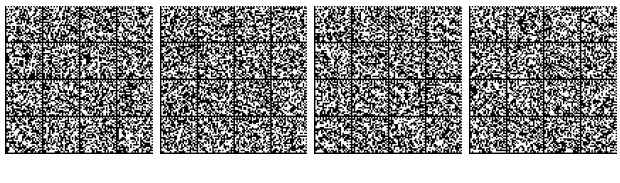

Art. 30.

*Inserimento dell'articolo 40-*ter *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 40-*bis* della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 40-*ter (Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici)*. — 1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti pubblici del territorio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in mate-ria di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.».

Art. 31.

*Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 41 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2 dopo le parole «che realizzano progetti» sono inserite le seguenti: «promossi dalle scuole»;

*b)* al comma 3 le parole «laboratori di rinforzo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali».

Art. 32.

*Modifica all'articolo 43 della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 13/2018 dopo le parole «sulla base del numero degli alunni iscritti» sono inserite le seguenti: «nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda».

Art. 33.

*Modifica all'articolo 44 della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 13/2018 le parole «31 marzo di ogni anno scolastico in corso» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno, a valere sull'anno scolastico successivo».

Art. 34.

*Modifica all'articolo 47 della legge regionale n. 13/2018*

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.».

Art. 35.

*Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 13/2018*

1. All'art. 48 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole: «per ciascuna iniziativa. Ciascun soggetto non può presentare più di tre iniziative» sono soppresse;

*b)* al comma 3 le parole: «delle singole iniziative finanziate» sono soppresse.

Art. 36.

*Modifica all'articolo 51 della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 13/2018 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione.».

Art. 37.

*Modifica all'articolo 52-*ter *della legge regionale n. 13/2018*

1. Al comma 2 dell'art. 52-*ter* della legge regionale n. 13/2018, dopo le parole «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono aggiunte le seguenti: «e i rappresentanti degli ambiti scolastici».

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/2014

Art. 38.

*Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014*

1. Alla lettera *k)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), le parole «attraverso intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso intese con i competenti Ministeri».



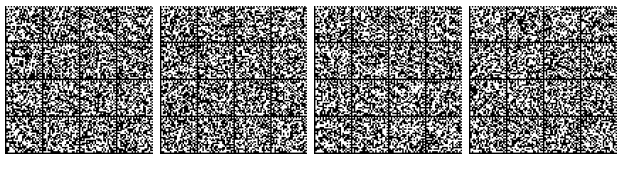

Art. 39.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 21/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) i Presidenti degli Istituti tecnici superiori (ITS);»;

*b)* la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'art. 16, comma 1, lettera *c)*;»;

*c)* dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

«g-*bis*) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera c-*bis*);».

Art. 40.

*Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 21/2014*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 21/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Agenzia regionale per il diritto allo studio)*. — 1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole «Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)» e le parole «ARDISS», queste sono sostituite con: «Agenzia regionale per il diritto agli studi (ARDIS)» e «ARDIS».

2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

4. Spetta all'ARDIS:

*a)* predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'art. 9;

*b)* attuare gli interventi previsti dal programma;

*c)* gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera *b)* e il personale assegnato;

*d)* attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15-*bis* e 31 della legge regionale 13/2018.

5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia).».

Art. 41.

*Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 21/2014*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2014 la parola «universitario» è sostituita dalle seguenti: «in ambito scolastico e universitario».

Art. 42.

*Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 21/2014*

1. All'art. 16 della legge regionale n. 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo la lettera *c)* del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«c-*bis*) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;

c-*ter*) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'art. 8.».

Art. 43.

*Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 21/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;

*b)* dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;



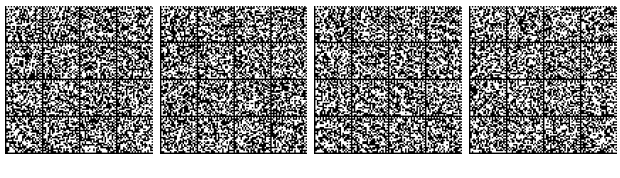

e-*ter*) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;».

Art. 44.

*Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 21/2014*

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 21/2014 dopo le parole «del diritto allo studio universitario» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la promozione di attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali».

Art. 45.

*Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 21/2014*

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 21/2014 è inserita la seguente: «e-*bis*) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, con disturbi specifici di apprendimento, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*;».

Art. 46.

*Inserimento dell'articolo 35*-bis *nella legge regionale n. 21/2014*

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 21/2014 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis (Interventi per gli studenti meritevoli)*. — 1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli studi di Udine per le attività della Scuola superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze «Luciano Fonda» di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

*a)* al potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;

*b)* alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;

*c)* alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera *c)*, possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.».

*Capo III*

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 47.

*Norma transitoria*

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

Art. 48.

*Disposizione di coordinamento*

1. Ovunque nella legislazione regionale ricorrano le espressioni: «Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)» e «ARDISS», queste sono sostituite con: «Agenzia regionale per il diritto agli studi (ARDIS)» e «ARDIS».

Art. 49.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale n. 13/2018, come modificato dall'art. 5, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 6, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'art. 8, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità previste dall'art. 10-*bis* della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a

valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'art. 11, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere a sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'art. 14, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 15-*bis* della legge regionale n. 13/2018 come modificato dall'art. 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto alo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Per le finalità previste dall'art. 28-*bis* della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 18, è autorizzata la spesa di 60.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Per le finalità previste dall'art. 28-*ter* della legge regionale 13/2018, come inserito dall'art. 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 20, è autorizzata la spesa di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2021 e 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede come di seguito indicato:

*a)* mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

*b)* mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 36-*ter* della legge regionale n. 13/2018 come inserito dall'art. 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

19. Per le finalità previste dall'art. 36-*quater* della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 25, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Agli oneri derivanti dal 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Per le finalità previste dall'art. 39, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale 13/2018, come modificato dall'art. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, in ragione di 90.000 euro per l'anno 2021 e 40.000



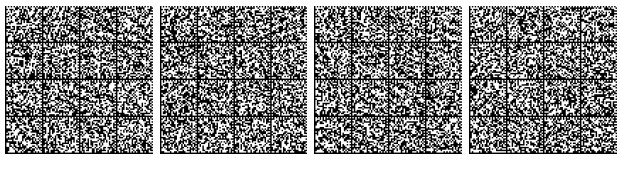

euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

22. Agli oneri derivanti dal comma 21 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 44 della legge regionale 13/2018, come modificato dall'art. 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 47, comma 1, della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'art. 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 26, comma 1, lettera e *bis)*, della legge regionale 21/2014, come inserita dall'art. 45, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

26. Per le finalità previste dall'art. 35-*bis* della legge regionale 21/2014, come inserito dall'art. 46, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Agli oneri derivanti dal comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 50.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* i commi dal 6 al 9 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

*b)* gli articoli 8, 10, 12, 13 e 52 della legge regionale n. 13/2018;

*c)* i commi da 23 a 26 dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

Art. 51.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1º gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 dicembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

**21R00248**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. **13**.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 449 del 29 dicembre 2020)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Art. 1.

*Stati di previsione delle entrate e delle spese*

1. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.729.175.515,19 euro e di cassa per 17.368.991.009,92 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.729.175.515,19 euro e pagamenti per 17.151.858.730,69 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.649.971.111,44 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.649.971.111,44 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.377.342.029,35 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.377.342.029,35 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

*Allegati al bilancio*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

*a)* il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

*b)* il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

*c)* il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

*d)* i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

*e)* il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

*f)* il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

*g)* il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenchi analitici delle quote accantonate (a/1), vincolate (a/2) e destinate (a/3) (allegato 7);

*h)* il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

*i)* il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

*j)* il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

*k)* la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 18;

*l)* l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

*m)* l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

*n)* l'elenco analitico delle quote del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

*o)* l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

*p)* l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021 - 2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

*q)* l'elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all'indebitamento (allegato 17).

Art. 3.

*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2021 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4.

*Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

*Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6.

*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti*

1. In applicazione del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l'anno 2021, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 702.161.120,91, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022), rideterminati dall'art. 5 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 4 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022).



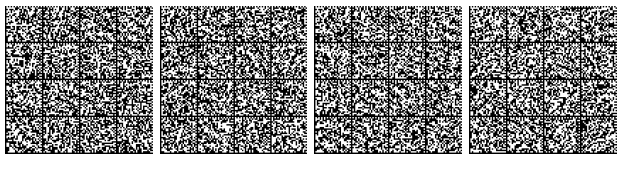

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

*Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti*

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 72.238.533,67 nel 2021, euro 72.952.631,58 nel 2022 ed euro 110.000.000,00 nel 2023, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), nel rispetto commi da 16 a 21-*bis* dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2004») e dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2021 - 2023.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2021 - 2023, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8.

*Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.



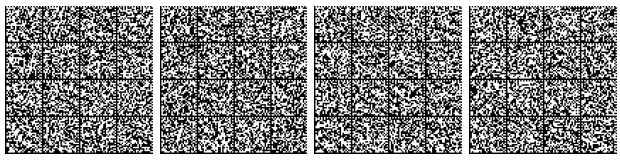

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2020

BONACCINI

(*Omissis*).

**21R00312**

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2021, n. **7**.

**Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 10 marzo 2021)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m)* e *v)*, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

Vista la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);

Vista la legge regionale n. 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale n. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare l'art. 1;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione);

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del programma di governo 2020 - 2025);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2015);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (Documento di economia e finanza regionale «DEFR» 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, così come attestato nella risoluzione 47/2017, associando e coniugando, anche operativamente, i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali; temi peraltro ribaditi anche dal programma di Governo di cui alla risoluzione 1/2020;

2. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche alla garanzia delle migliori condizioni per il più ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale e promuovere la sostenibilità del sistema di offerta culturale;

3. La presenza di complessi di beni di proprietà di enti locali chiusi al pubblico perché in stato di abbandono, nel rappresentare un dato particolare del territorio, rivela peculiari opportunità ed esigenze di riqualificazione per la fruizione e la valorizzazione;

4. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste nello statuto, la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e culturale, anche delle forme culturali popolari, delle tradizioni locali il cui sviluppo evolutivo si è concretizzato nella definizione di «patrimonio culturale per le società», rinvenibile nella convenzione quadro del Consiglio d'Europa, c.d. «convenzione di Faro» sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata con legge n. 133/2020, a cui lo Stato italiano darà puntuale attuazione;

5. È fine prioritario della Regione Toscana garantire la fruibilità del patrimonio culturale con interventi di conservazione, recupero e rifunzionalizzazione delle strutture secondo i principi e le finalità sanciti dall'art. 1 della legge regionale n. 65/2014 e incrementare le possibilità di accesso alla relativa fruizione, mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino ai luoghi, ai beni, ai servizi e alle attività culturali;

6. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica di tali beni rappresenta dunque, attraverso un intervento di riqualificazione, la realizzazione di un obiettivo di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della regione e consente di restituire ad usi pubblici beni di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell'appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo per i turisti;

7. I tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure istruttorie connesse all'attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge.

Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge prevede e disciplina il sostegno finanziario agli enti locali per interventi di investimento finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli edifici del patrimonio storico e culturale di pregio di loro proprietà, nonché alla loro piena fruibilità da parte della cittadinanza in quanto elementi significativi del carattere identitario del territorio regionale, nelle sue relazioni con le tradizioni e con le vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

Art. 2.

*Definizione*

1. Ai soli fini della presente legge, per pregio si intende la qualificazione riconosciuta ad un immobile di proprietà degli enti locali, che essi e la comunità da loro amministrata gli attribuiscono, in ragione del valore relazionale con la memoria storica per la sua collocazione sul territorio, da valorizzare e tramandare alle generazioni future quale eredità culturale per la propria valenza identitaria in quanto espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni.

Art. 3.

*Interventi*

1. Nell'ambito dell'attività di valorizzazione del patrimonio di rilevanza storica e culturale della Toscana, la Regione disciplina interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare storico e di pregio di proprietà degli enti locali.

2. La regione sostiene i seguenti interventi in via prioritaria in ordine decrescente:

*a)* interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali, in modo da consentire l'accesso e la fruizione degli stessi alla cittadinanza per fini culturali e aggregativi;

*b)* interventi di riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali finalizzati all'uso istituzionale degli stessi.

Art. 4.

*Contributi*

1. La Giunta regionale concede contributi in conto capitale a beneficio degli enti locali per interventi su immobili di loro proprietà, nell'ambito di progetti di valorizzazione culturale e di apertura alla cittadinanza, secondo i criteri di cui all'art. 5.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e con gli indirizzi ed i criteri espressi nella deliberazione del consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2015), nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

*Requisiti e criteri per la concessione dei contributi*

1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'art. 4, comma 2, possono presentare domanda per la concessione dei contributi gli enti locali che abbiano approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazionedelle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per interventi relativi ad immobili di proprietà, come definiti dall'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Ciascun ente di cui al comma 1 può presentare una sola domanda.

3. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

*a)* finalizzazione prioritaria del progetto di recupero e rifunzionalizzazione all'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti o difficilmente accessibili alla cittadinanza;

*b)* funzionalità degli interventi in coerenza con le politiche regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale;



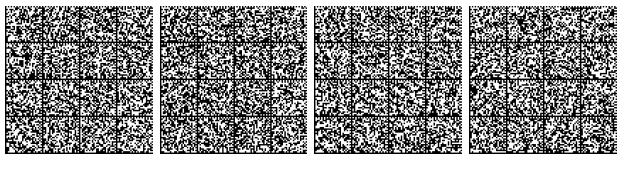

*c)* sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, nell'ottica di assicurarne la pubblica fruizione;

*d)* presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

Art. 6.

*Revoca*

1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel provvedimento di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1, possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l'erogazione a favore degli enti locali inadempienti a valere sul bilancio della regione.

Art. 7.

*Relazione*

1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 31 ottobre, al consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, ed il loro stato di attuazione.

Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023.

2. Ai fi ni della copertura degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:

anno 2021

in diminuzione, missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.500.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.500.000,00;

anno 2022

in diminuzione, missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.500.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.500.000,00;

anno 2023

in diminuzione, missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.500.000,00;

in aumento, missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.500.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2021

GIANI

(*Omissis*).

**21R00234**

---

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2021, n. **8**.

**Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 10 marzo 2021)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m)*, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);



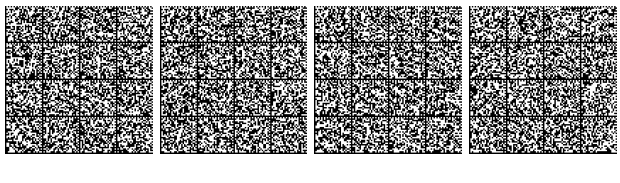

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione);

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (approvazione del Programma di Governo 2020 - 2025);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2015);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (documento di economia e finanza regionale «DEFR» 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021);

Considerato quanto segue:

1. La presenza di mura storiche per borghi e città è una costante nel contesto della Toscana e rappresenta un dato identitario rilevante del territorio. Qui, infatti, sono presenti a tutt'oggi strutture murarie di varie epoche in tutte le città capoluogo di provincia e si contano due dei quattro capoluoghi di provincia italiani che conservano una cinta muraria integra: Lucca e Grosseto;

2. Tali edificazioni, già presenti a partire dall'epoca etrusca e romana, si accrescono in età medioevale, quando il ruolo difensivo delle fortificazioni murarie diviene essenziale e, con esso, anche l'edificazione di castelli e torri, per proseguire all'epoca dei liberi comuni, quando le città divennero luogo d'incontro e commercio. È in questo periodo che le strutture murarie, con gli edifici connessi, assumono, oltre al prevalente ruolo di difesa della comunità nel suo complesso, una connotazione di elemento urbanistico; infine nel Rinascimento, epoca in cui il valore architettonico si aggiunse al ruolo strategico e difensivo e si ebbero altissime espressioni di carattere progettuale;

3. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, rappresenta dunque un intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell'appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per i turisti;

4. La materia trova compiuta disciplina nella presente legge e pertanto si abroga la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

5. I tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure istruttorie connesse all'attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Nell'ambito dell'attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Toscana, la Regione riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente già fortificazione muraria per la delimitazione e la difesa dei centri urbani delle città toscane, rilevando il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

Art. 2.

*Oggetto*

1. La presente legge disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

2. Il complesso degli edifici di cui al comma 1, è di seguito denominato «mura storiche».

Art. 3.

*Contributi*

1. Per la finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

2. La Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), nei limiti previsti dal bilancio di previsione ed in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), con propria deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui

all'art. 2, comma 1, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

4. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

Art. 4.

*Criteri di priorità*

1. Costituiscono criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo:

a. l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo alla data di presentazione della domanda;

b. la data d'inizio lavori;

c. la finalizzazione prioritaria del progetto di recupero delle mura storiche all'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;

d. la strategicità del progetto nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi di carattere sociale e culturale;

e. la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

Art. 5.

*Revoca*

1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel decreto di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1, possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l'erogazione a favore dei comuni inadempienti a valere sul bilancio della Regione.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021 - 2023.

2. Ai fini della copertura degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo;

Anno 2021

In diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.000.000,00;

In aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.000.000,00;

Anno 2022

In diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.000.000,00;

In aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.000.000,00;

Anno 2023

In diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.000.000,00;

In aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 2.000.000,00;

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è abrogata.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2021

GIANI

(*Omissis*).

**21R00235**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98, concernete «Legge di stabilità per l'anno 2021». Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 29 gennaio 2021.**

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 31 dicembre 2020, n. 135, Parte Prima, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, il comma 2 dell'art. 26, il cui testo è il seguente:

«2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 della l.r. 65/2019 è sostituita dalla seguente:

"b) fino a un massimo di euro 800.000,00, per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.".».

Deve leggersi come:

«2. Il comma 2 dell'art. 29 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:

"2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021.".».

**21R00233**

**Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98, concernete «Legge di stabilità per l'anno 2021». Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 24 febbraio 2021.**

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 31 dicembre 2020, n. 135, Parte Prima, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, il comma 2 dell'art. 21, il cui testo è il seguente:

2. Il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come segue:» (...)

deve leggersi come:

2. Il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.548.531,14, si fa fronte come segue:» (...)

**21R00239**

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-038) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

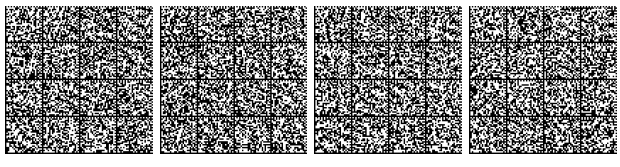

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

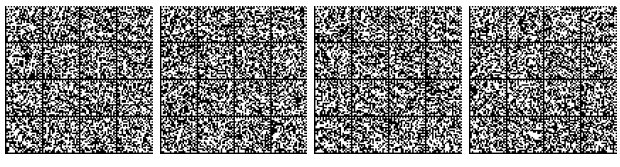

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

### validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

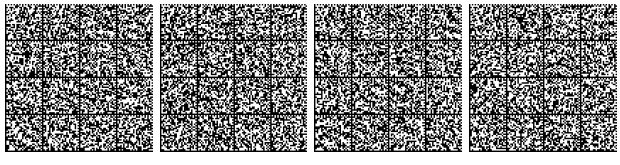

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

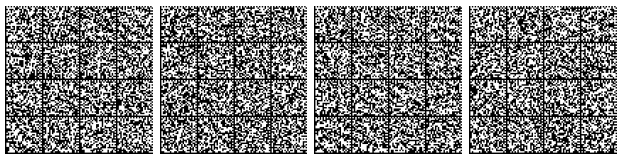

**€ 4,00**